



Università degli Studi di Udine

Facoltà di Ingegneria



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO n. del

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di riforma degli ordinamenti didattici, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 lettera f) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- che l'art. 96 del Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le attività di tirocinio

TRA

L'Università degli Studi di Udine, Facoltà di **Ingegneria**, con sede in Udine, via **Palladio**, n. 8, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata dal Preside Prof. **Alberto Felice De Toni** nato a **Curtarolo (PD)** il **27/06/1955**,

E

..... con sede legale in
..... C.A.P..... via n.....
C.F. e P.I., d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*",
rappresentata dal Sig., in qualità di, nato a
..... il

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (v. modello allegato) contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



Università degli Studi di Udine

Facoltà di Ingegneria



- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
 3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli istituti assicurativi ed al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.
2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.

2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine,

per l'Università di Udine (soggetto promotore)
Facoltà di Ingegneria
IL PRESIDE
(Prof. Alberto Felice De Toni)

.....

per il soggetto ospitante

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....